



*Regione Siciliana*

**PRESIDENZA**

**Ufficio Legislativo e Legale**

<b>SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA</b>
---

**Sommario: Opere abusive – Zona “A” Valle dei Templi – Vincolo di assoluta inedificabilità – Autorizzazione del Soprintendente alle antichità – Occorre – Demolizione - Valutazione tecnico–discrezionale sul pregiudizio paesaggistico – Non necessaria.**

**Estremi del provvedimento: C.G.A. ss.rr. n. 347/08 del 24/6/2008**

**su ricorso straordinario n. 730/2006.**

**Massima: Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16/5/1968, nella zona “A” Valle dei Templi è fatto divieto di “eseguire nuove costruzioni di qualsiasi specie anche se a carattere provvisorio, ed è fatto divieto di eseguire modifiche a costruzioni, ed in genere ad opere esistenti anche se a carattere provvisorio, senza autorizzazione del Soprintendente alle antichità”. Di modo che, trattandosi di opere abusive realizzate in zona su cui era insistente un vincolo di assoluta inedificabilità, non era necessaria, al fine di imporre la demolizione, alcuna valutazione tecnico–discrezionale sul pregiudizio paesaggistico che le violazioni accertate avrebbero potuto apportare all’ambiente.**

**Note:**

**Redattore: D.ssa R.Pontillo**

**Visto: Avv. S. Abbate**